

CORSI Sicurezza   Corsi di formazione sulla sicurezza in tutta Italia ai sensi degli Accordi Stato-Regioni del 21/12/11
CORSI DI FORMAZIONE IN AULA e E-LEARNING
CorsiSicurezzaItalia.it

Punto Sicuro

Iscriviti alla Newsletter

Ricevi ogni giorno le principali notizie sulla sicurezza nei luoghi di lavoro!

Inserisci la tua E-Mail

ISCRIVITI

Accedi alla Banca Dati

USERNAME

ACCEDI

ABBONATI

Dal 1999 il quotidiano sulla sicurezza sul lavoro, ambiente, security

Mi piace 8,1 mila

[Chi siamo](#) [Banca Dati](#) [Pubblicità](#) [Contatti](#)



CERCA Ricerca avanzata in articoli e Banca Dati

Tweet

Share 4

G+1

1

Commenta 11

13 novembre 2014 - Cat: Interviste e inchieste

Redazione PuntoSicuro



Il registro dei controlli antincendio e la normativa vigente

La risposta ad alcuni quesiti in merito al registro antincendio con riferimento all'art. 6 del DPR 151/2011. Per i luoghi di lavoro soggetti all'applicazione del Decreto 81 non è necessario adottare il registro. A cura dell'Ing. Claudio Giacalone.

Pubblicità

Schede di sicurezza.

Software classificazione Reach CLP. SDS ed etichette in 6 lingue Vai a schededisicurezza.com



Milano, 13 Nov - Il tema del **registro antincendio**, dei soggetti obbligati ad averlo e compilarlo ha sempre suscitato da parte dei nostri lettori molto interesse. Ed è per questo motivo che - con riferimento anche alla recente bozza del futuro **Testo Unico sulla Prevenzione Incendi**, che ha tra i suoi obiettivi anche la semplificazione e riduzione degli oneri di prevenzione incendi - PuntoSicuro ha pubblicato in questi mesi diverse interviste di approfondimento. La prima a **Dario Domenighini**, amministratore della **CMA Sistemi Antincendio**; e la seconda a **Calogero Turturici**, Comandante dei Vigili del Fuoco di Asti, che sul tema del registro dei controlli/registro antincendio è intervenuto più marginalmente. Nel frattempo abbiamo anche posto alcune domande sul registro e sugli obblighi derivanti all'Ing. **Claudio Giacalone**, Dirigente addetto del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Milano, di cui riportiamo brevemente la risposta.

Pubblicità

Modelli di documenti - Modello di DVR - Rischio incendi e piani di emergenza

Modello di documenti, kit e linee guida sulla sicurezza

Secondo la previgente normativa del **decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998**, n. 37 [1], tutte le attività soggette ai controlli da parte dei Vigili del fuoco avevano l'obbligo di tenere il registro dei controlli antincendio.

Il **decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011**, n. 151 [2] ha abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.

Pertanto la tenuta del **registro dei controlli antincendio**, per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, è oggi regolamentata dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, in maniera diversa rispetto a quanto precedentemente stabilito dal D.P.R. 37/08.

Secondo l'art. 6 del D.P.R. 151/11, gli enti e i privati responsabili di attività soggette ai controlli da parte dei Vigili del fuoco, **non soggette alla disciplina del decreto legislativo 9 aprile 2008**, n. 81, hanno l'obbligo di annotare in un apposito registro i controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione effettuati sugli impianti e attrezzature antincendio, nonché l'informazione ai lavoratori.

Sei Ingegnere RSPP?
Fai l'AGGIORNAMENTO RSPP che vale anche Crediti CNI
GUARDA IL CORSO
Aggiornamento 40 ore.
CORSI IN E-LEARNING CERTIFICATI MEGAITALIAMEDIA



Notizie Flash

27/04/2017: MUD: proroga al 31 dicembre ed esenzione per le zone colpite dal sisma

27/04/2017: La manovra correttiva e il documento di regolarità contributiva

26/04/2017: Workers' Memorial: per una regione senza amianto

26/04/2017: Workers' Memorial: forum sicurezza a Torino

Ultimi Documenti inseriti

« 1 / 3 »

Banca dati
NORMATIVA SULLA SICUREZZA SUL LAVORO

27/04/2017: Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50 - "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative in favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo".

21/04/2017: Direttiva (UE) 2017/164 del 31 gennaio 2017 che definisce un quarto elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio

11/04/2017: Ing. Gerardo Porreca - I quesiti sul decreto 81 - Sulla possibilità di tenere il piano operativo di sicurezza in cantiere su supporto informatico.

07/04/2017: Corte di Cassazione Penale Sezione III - Sentenza n. 54519 del 22 dicembre 2016 - Sulla sanzionabilità

Si evince pertanto che l'obbligo di adottare il registro dei controlli antincendio è solo a carico dei titolari di attività che non rappresentano luoghi di lavoro quali, ad esempio, edifici civili, autorimesse, impianti per la produzione di calore condominiali.

Invece, per i **luoghi di lavoro**, soggetti all'applicazione del [decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#) non è necessario adottare il registro dei controlli, in quanto la disciplina dei controlli è già regolamentata dallo stesso D.Lgs. 81/08.

Si riporta di seguito il testo dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151:

Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151

(...)

Art. 6

Obblighi connessi con l'esercizio dell'attività

1. Gli enti e i privati responsabili di attività di cui all'Allegato I del presente regolamento, non soggette alla disciplina del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, hanno l'obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali che sono indicate dal Comando nel certificato di prevenzione o all'atto del rilascio della ricevuta a seguito della presentazione della SCIA di cui all'articolo 4, comma 1, nonché di assicurare una adeguata informazione sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio.

2. I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione e l'informazione di cui al comma 1, devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell'attività. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando.

(...)

Ing. Claudio Giacalone

Dirigente addetto del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Milano

Presidente della Repubblica – Decreto del 1 agosto 2011, n. 151 – Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

[1] Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59

[2] Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).



**QUESITI? proponili
nel FORUM**

Commenta questo articolo!

Rispondi Autore: andrea Bagnariol

13/11/2014 (08:58:31)

buongiorno

e bene ricordare, per quanto concerne gli estintori, la norma UNI 9994 – 1 / 2013 punto 8.3

... "la persona responsabile deve predisporre e tenere aggiornato un registro, firmato dalla stessa persona responsabile....."

cordiali saluti Andrea Bagnariol

[dell'obbligo di formazione e informazione dei lavoratori.](#)

[Vedi tutti i documenti inseriti...](#)

Formazione sulla sicurezza

Corsi in aula sulla sicurezza:

Alcuni corsi online in e-Learning:



Microsoft WORD – Basic Level

Al termine del corso si disporrà delle conoscenze di base per padroneggiare le



Il potere delle domande

Tecniche per la formulazione di domande finalizzate a raccogliere le informazioni



Dirigenti – Sicurezza sul lavoro –

Corso online di formazione generale per i Dirigenti di tutti i settori o comparti

**NUOVI CORSI ONLINE
LAVORATORI**

Articoli per categorie

INTERPELLI

[Interpello: le visite mediche sono a carico dell'azienda?](#)

**SORVEGLIANZA SANITARIA,
MALATTIE PROFESSIONALI**

[Modalità di compilazione dell'allegato 3b per i dati del 2016](#)

[Vedi tutte le categorie...](#)

Le Rubriche di PuntoSicuro

SENTENZE COMMENTATE

« 1/3 »

[Le responsabilità del committente proprietario dell'immobile](#)

QUESITI SUL DECRETO 81

« 1/3 »

[I quesiti sul decreto 81: il POS su supporto informatico](#)

Rispondi Autore: Emiliano

13/11/2014 (09:14:45)

In soldoni:

NON C'E' L'OBBLIGO DEL REGISTRO CONTROLLI ANTINCENDIO per "tutte le attività non soggette ai controlli da parte dei Vigili del fuoco" e non "soggette alla disciplina del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

L' 1% di tutte le attività in Italia.

Per il 99% delle attività in Italia vige l'obbligo del Registro dei Controlli Antincendio

E' così Ing. Giacalone?

Rispondi Autore: Felice

13/11/2014 (09:23:43)

Emiliano se leggi bene l'articolo vedi che è proprio il contrario nel senso che l'obbligo vige per le attività non soggette alla disciplina del TU

Rispondi Autore: Carmelo Gianni

13/11/2014 (10:35:42)

Nelle aziende che seguo come RSPP ho attivato un registro delle manutenzioni sul quale riportare TUTTE le attività di manutenzione effettuate in azienda da quelle elettriche, compresa la MAT a quelle strutturali ed in particolare quelle riferite a impianti, mezzi e attrezzature antincendio. In questo modo si ha uno storico e si può monitorare la situazione specie per gli interventi programmati.

Rispondi Autore: Bruno Pullin

13/11/2014 (13:31:59)

" ... per i luoghi di lavoro, soggetti all'applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 non è necessario adottare il registro dei controlli, in quanto la disciplina dei controlli è già regolamentata dallo stesso D.Lgs. 81/08 ..."

Ora, chi è meno miope di me, mi dice quale è il punto del d. lgs. 81 in cui si parla del registro? Certo si dice della disciplina dei controlli.

Ad esempio:

Allegato IV – 4.1.3. devono essere predisposti mezzi ed impianti di estinzione idonei in rapporto alle particolari condizioni in cui

possono essere usati, in essi compresi gli apparecchi estintori portatili o carrellati di primo intervento. Detti mezzi ed impianti devono essere mantenuti in efficienza e controllati almeno una volta ogni sei mesi da personale

esperto;

ma del Registro?

Rispondi Autore: SF

13/11/2014 (15:09:51)

DM 10 marzo 1998

Art. 4 – Controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio

1. Gli interventi di manutenzione ed i controlli sugli impianti e sulle attrezzature di protezione antincendio sono effettuati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, delle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in assenza di dette norme di buona tecnica, delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall'installatore.

UNI 9994-1:2013 (estintori)

8.3

la persona responsabile deve predisporre e tenere aggiornato un registro, firmato dalla stessa persona responsabile

[Già fatto notare da Andrea Bagnariol prima di me, con l'aggiunta del riferimento al DM (allegato all' 81/08).]

Io capisco che qualsiasi ditta che abbia almeno un estintore deve tenere il registro. Anzi, un paragrafo simile l'ho letto

Rispondi Autore: SF

13/11/2014 (15:11:51)

segue dal precedente:

...più o meno in tutte le norme tecniche che trattano di attrezzature e impianti antincendio, quindi il registro dovrebbe contenere indicazioni su estintori, manichette, sprinkler, porte REI ecc...

Rispondi Autore: Davide

13/11/2014 (17:18:35)

Poichè nessuna norma specifica come deve essere il registro, specialmente per le attività non soggette al controllo dei VVF se metto insieme in un unico raccoglitore i verbalini di controllo dell'azienda che fa manutenzione ho fatto il mio registro a costo zero !!! sfido qualsiasi organo di vigilanza a contestarmi la validità del mio registro .

Rispondi Autore: Luciano Bombarda

15/11/2014 (08:50:08)

IMPARARE DAGLI ERRORI

« 1/3 »

Imparare dagli errori: le conseguenze del contatto con parti in tensione

Corsi Ingegneri
Aggiornamento
RSP-ASPP
con Crediti CNI

PROVA DEMO GRATUITA

CORSI e-Learning
sulla sicurezza nei
luoghi di lavoro

Immagini dell'insicurezza e Video**IMMAGINI DELL'INSICUREZZA** « 1/3 »**VIDEO DI PUNTOSICURO****Sicurezza sul lavoro: infortu...**

W la semplicità: tutti coloro che hanno almeno un estintore compilano un registro mensile per la "sorveglianza" dei presidi antincendio come previsto da un 9994-13. Chi è soggetto anche ai VV.FF - scia da dpr 151 - è sufficiente proseguire la compilazione del registro che è sempre esistito ricordando però della sorveglianza mensile. Saluti e W l'Italia!

Rispondi Autore: Piermassimo

27/11/2014 (22:46:07)

Tutte le volte che si parla di procedure di prevenzione incendi c'è sempre una stramaledetta CONFUSIONE. Perché? Semplice: secondo l'art. 6 del D.P.R. 151/11, gli enti e i privati responsabili di attività soggette ai controlli da parte dei Vigili del fuoco, non soggette alla disciplina del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, hanno l'obbligo di annotare in un apposito registro i controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione effettuati sugli impianti e attrezzature antincendio, nonché l'informazione ai lavoratori. MA ALLORA COME MAI LE ULTIME REGOLE TECNICHE DI PREVENZIONE INCENDI (Campeggi-Centri di demolizioni veicoli-Asili nido-ecc.) PRESCRIVONO L'OBBLIGO DEL REGISTRO DEI CONTROLLI? NON SONO QUESTI LUOGHI DI LAVORO SOGGETTI ALLA DISCIPLINA DEL T.U.S. n. 81/2008? mahhhhhh

Rispondi Autore: Massimiliano Chiodi

02/04/2015 (18:45:36)

Orbene, si sta facendo un discorso di lana caprina. In sintesi da quello che nella mia ignoranza ho constatato è che l'istituzione di un "Registro di manutenzione" o "Registro Antincendio" ovvero "Registro/documento riportante le misure di prevenzione incendi con relative registrazioni di manutenzione dei presidi...", ecc.. deve essere comunque istituito in quanto è cardine di quella documentazione volta a dimostrare da parte del Datore di Lavoro (ovvero del titolare di un'attività soggetta ai controlli dei vigili del fuoco...) di aver attuato tutte le misure di prevenzione e protezione dal rischio incendio (sia per il DM sia per il Dlgs). Personalmente ritengo che un "Registro" ove annotare la manutenzione effettuata (anche dei presidi antincendio) nei locali / uffici / negozi / esercizi / ecc.. volta a dimostrare anche in sede di un possibile causa civile per il risarcimento dei danni causati da un incendio sviluppatosi a partire dai locali sotto la nostra responsabilità ... SIA COSA BUONA E GIUSTA. Poi... un registro costa 3/7€ e che meglio ABBONDARE.

 [Esegui il login a Facebook per pubblicare il commento anche sulla tua bacheca](#)

 [Esegui il login tramite Google+!](#)

 [Esegui il login tramite Twitter!](#)

Nome e cognome: <small>(obbligatorio)</small>	<input type="text"/>
E-Mail (ricevi l'avviso di altri commenti all'articolo)	<input type="text"/>
Inserisci il tuo commento:	<div style="border: 1px solid #ccc; height: 60px; width: 100%;"></div>
<input type="checkbox"/> Ho letto e approvato la policy dei commenti . Il post che sto inserendo non contiene offese e volgarità, non è diffamante, non è pubblicitario e non viola le leggi italiane.	
<input type="button" value="Lascia commento"/>	

Copyright © All Rights reserved 1999-2017 - PuntoSicuro è la testata giornalistica di **Mega Italia Media**.

Registrazione presso il Tribunale di Brescia, n. 56/2000 del 14.11.2000 - Iscrizione al Registro degli operatori della comunicazione n. 16562.

È la rivista ufficiale Aifos - Associazione Italiana Formatori della Sicurezza sul Lavoro ed è sito segnalato dal servizio di documentazione **INAIL** come fonte di informazioni di particolare interesse/attualità.

I contenuti degli articoli possono contenere pareri personali degli autori. Non si risponde per interpretazioni che dovessero risultare inesatte o erronee. I documenti della Banca dati di PuntoSicuro non possono essere considerati testi ufficiali: una norma con valore di legge può essere ricavata solo da fonti ufficiali (es. Gazzetta Ufficiale). Per informazioni su copyright e modalità di consultazione: Condizioni di abbonamento.

Mega Italia Media Srl - Via Roncadelle 70A, 25030 Castel Mella (BS) - ITALIA

C.F./P.Iva: 03556360174 | Numero REA: BS-418630 | Capitale Sociale: € 418.000 i.v.

Email: info@megaitaliamedia.it - PEC: mim@pec.megaitaliamedia.net | Tel: (+39) 030.2650661 - Fax: (+39) 030.2151005

Realizzato con il **content management system** DynDevice WCMS

[Privacy Policy](#) | [Cookie Policy](#)

PuntoSicuro

Direttore responsabile:
Luigi Meroni

Redazione:
Federica Gozzini
Tiziano Menduto
Pietro de' Castiglioni

Contattaci

FEED RSS

NEWSLETTER

Iscriviti alla newsletter
Modifica indirizzo e-mail
Disiscrizione

